

## **Affidamento diretto nel nuovo Codice dei contratti (indicazione degli oneri della manodopera e indicazione del contratto)**

**Con i recenti pareri nn. 2338, 2346, 2391 e 2398 il MIT chiarisce i rapporti tra affidamento diretto, oneri della manodopera e contratto collettivo applicato ai dipendenti (che eseguono la prestazione).**

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), ha affrontato con i diversi pareri, tre importanti questioni, sottoposte al Suo esame, che di seguito si riportano:

-l'obbligo o meno di indicazione del contratto collettivo applicato ai dipendenti anche per le procedure di affidamento diretto (ex art. 11, comma 2, del D.lgs n. 36/2023);

-l'obbligo o meno di indicazione del costo della mano d'opera anche per le procedure di affidamento diretto (ex art. 41, comma 14, del D.lgs n. 36/2023);

- l'applicabilità o meno, nelle procedure di affidamento diretto, della verifica di congruità di cui all'art. 110 del D.lgs n. 36/2023.

Secondo il Mit (come si legge nel parere n. 2238/2024 e nel parere n. 2398/2024), l'articolo 48 del Codice, che introduce le norme applicabili al sottosoglia (artt. 48/55), non prevede specifiche esclusioni per gli affidamenti diretti in tema di necessaria applicazione dei contratti collettivi e di indicazione degli oneri della manodopera.

Infatti, partendo dal dettato secondo cui "ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice" (art. 48, co.4, D.lgs n. 36/2023), si afferma che "da tale disposizione consegue la regola secondo cui ai contratti sottosoglia europea si applicano, in primis, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici".

Ne consegue che l'interpretazione fornita dal MIT è affermativa in merito all'applicazione per gli affidamenti diretti sia delle norme sui contratti prevalenti e sui costi della manodopera.

Viene infatti chiarito che anche per l'affidamento diretto:

- si applicano le norme in tema di contratti collettivi (art.11), e ciò nel rispetto del "principio del risultato" (art. 1 del D.Lgvo n. 36/2023), con la precisazione che in mancanza di un bando o di invito di gara "...la stazione appaltante potrà indicare il CCNL, ex art. 11 del D.lgs n. 36/2023, per vie informali, p.e. nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all'operatore economico". Il contratto e gli oneri vengono definiti in fase di trattativa dove è compito del RUP richiede nel preventivo i dettagli di detti costi.

Secondo il Mit infatti «il principio in esame non può non trovare applicazione anche negli affidamenti diretti» nonostante la carenza «di un bando o di invito di gara» e o ciò che consente di superare l'apparente contrasto è il principio di risultato (art. 1 del Codice), per cui ritiene che anche in assenza di bando/avviso nel momento in cui il RUP richiede il preventivo (o più preventivi in caso di interpello di più operatori) dovrà anche indicare il contratto da applicare.

- gli oneri della manodopera (art. 41, comma 14) devono sempre essere indicati in quanto la norma esprime un principio generale, quale la tutela dei lavoratori, che deve essere comunque rispettato, indipendentemente dalle modalità di affidamento, con obbligo di verifica da parte del RUP.

In tema di indicazione degli oneri della manodopera (da indicare scorporati anche nel preventivo richiesto), il Mit precisa l'esigenza che «siano previste modalità idonee che tengano conto del fatto che negli affidamenti diretti non viene effettuata una procedura di gara».

Il parere tuttavia non chiarisce come conciliare operativamente la peculiarità dell'affidamento diretto con l'obbligo di indicare CCNL e costi della manodopera e di verificare poi l'equivalenza dell'eventuale diverso CCNL e la congruità dell'eventuale diverso costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico rispetto quello indicato dalla stazione appaltante, con modalità analoghe alla verifica di anomalia.

All'affidamento diretto, evidentemente, non si applica «l'obbligo» della verifica «di congruità delle offerte di cui ex art. 110, «in quanto tale disposizione presuppone un previo confronto comparativo fra più offerte, che, negli affidamenti diretti è assente in re ipsa». Rimane la prerogativa della verifica facoltativa.